

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

SENTENZA N. 4 | 2021

resa nel procedimento con prot. n. 4 del 2021, instaurato d'ufficio *ex art. 55*, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI dell'8 settembre 2021; procedimento instaurato nei confronti della dott.ssa Marta Buga, quale tecnico tesserato e dell'affiliata società IKE (2820), anche in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

IN FATTO

Con Verbale della Commissione Omologazione Gare del 12 agosto 2021 la Commissione trasmetteva al Segretario degli Organi di Giustizia gli atti della gara del Campionato Nazionale Individuale LE Junior 1 GR – Qualifiche – svoltasi in Rimini il 23 giugno 2021; veniva dunque trasmesso il Verbale di Gara del Campionato Nazionale Individuale LE Junior 1 GR – Qualifiche – svoltasi in Rimini il 23 giugno 2021.

Veniva fissata, in data 15 settembre 2021, la data in cui si sarebbe assunta la decisione. E pervenivano le Memorie della Associazione Sportiva Dilettantistica IKE (altresì "Società") e della dott.ssa Marta Buga.

Lo scrivente, a conferma del proprio provvedimento del 15 settembre 2021, dichiara la propria competenza – essendo il fatto accaduto in corso di gara.

Quando al profilo oggettivo, la fede privilegiata attribuita al verbale di gara e l'ammissione da parte del soggetto coinvolto portano a ritenere che la condotta – l'aver rivolto al Segretario di Gara frasi minacciose e irrispettose – si sia concretizzata e realizzata. Con la conseguenza che, essendo accertato il tenore lesivo delle frasi proferite, la condotta si è posta in violazione dei criteri di lealtà, probità e correttezza previsti dall'art. 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia.

Quanto al profilo soggettivo, la condotta è stata tenuta con dolo e nella piena consapevolezza degli effetti lesivi, pur non avendo influito sul regolare svolgimento dell'attività federale. In ragione di ciò, essendo integrata la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia, viene comminata, la sanzione dell'ammenda pari a 400,00 Euro, ai sensi del comma 1 della predetta disposizione – tenuto conto altresì dell'intensità del dolo e della collaborazione offerta dal Tecnico

con la Memoria.

Circa la responsabilità oggettiva della società affiliata IKE, la dinamica dell'illecito offre un elemento preciso e concordante circa l'impossibilità di controllare ed evitare la condotta del tecnico, la quale è stata imprevedibile. In ragione di ciò, è integrata l'esimente di cui all'art. 6, comma 6, del Regolamento di Giustizia FGI secondo cui *"Potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento risulti che non abbiano partecipato all'illecito o lo abbiano ignorato o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito"*.

P.Q.M.

lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- dichiara esente da responsabilità la Associazione Sportiva Dilettantistica IKE;
- condanna la dott.ssa Marta Buga, quale tecnico tesserato, all'ammenda ai sensi dell'art. 11, comma 1, nella misura pari a 400,00 Euro per la violazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia;

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 30 settembre 2021

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

